REGOLAMENTO (CEE) N. 2991/82 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1982

relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1982/1983, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1272/79 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1186/82 (6), ha previsto la concessione di un aiuto inteso a ridurre il prezzo del burro onde incentivare detto consumo;

considerando che la situazione del mercato del burro è caratterizzata da ingenti disponibilità; che è quindi opportuno aumentare il consumo di burro con ogni mezzo adeguato;

considerando che la riduzione del prezzo al consumo finale rappresenta un mezzo efficace per conseguire tale obiettivo;

considerando che esistono nella Comunità scorte costituite a seguito di interventi sul mercato del burro, effettuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che non è possibile smerciare, alle condizioni normali, la totalità del burro corrispondente a tali scorte durante la presente campagna lattiera; che è opportuno evitare, date le ingenti spese che ne risultano, il prolungarsi dell'ammasso; che è quindi opportuno adottare misure intese a favorire lo smercio del burro;

considerando che, nell'imminenza delle festività di fine anno, possono presentarsi possibilità di smercio per il burro venduto a prezzo ridotto destinato al consumo diretto; che la realizzazione di tale operazione con il solo burro di ammasso pubblico potrebbe compromettere l'uscita del burro dall'ammasso privato; che, data questa situazione, è pure opportuno procedere alla reimmissione sul mercato, per l'operazione in questione, del burro che ha formato oggetto di contratto di ammasso conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68;

considerando che l'entità della riduzione del prezzo di vendita del burro o dell'importo dell'aiuto deve essere tale da consentire uno smercio suppementare di burro, senza causare perturbazioni nel commercio normale del burro; che, qualora uno Stato membro applichi il regolamento (CEE) n. 1269/79, le misure previste dal presente regolamento devono tener conto dell'aiuto concesso a norma di detto regolamento;

considerando che, ai fini di un'equilibrata ripartizione in tutta la Comunità del burro messo a disposizione dei consumatori nell'ambito della presente azione ed al fine altresì di evitare perturbazioni del mercato di taluni Stati membri, è d'uopo fissare i quantitativi massimi che possono fruire in ciascuno Stato membro del presente provvedimento, tenendo conto fra l'altro del consumo abituale nello Stato membro interessato; che tale vendita di burro in occasione delle festività di fine anno, in considerazione del suo carattere sociale, della limitazione dei quantitativi e della breve durata, potrà raggiungere il suo obiettivo soltanto in caso di consumo nello Stato membro di uscita dall'ammasso e nel quadro di un'ulteriore ripartizione fra gli interessati effettuata dalle autorità nazionali;

considerando che, per quanto riguarda la Danimarca, la Grecia, l'Italia e il Lussemburgo, paesi che non dispongono nel proprio territorio né di pubblici ammassi di burro né di scorte soggette a contratti di ammasso privato o le cui scorte sono molto ridotte, il regolamento (CEE) n. 2989/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro prodotto in Danimarca, in Grecia, in Italia e nel Lussemburgo (7), prevede la concessione di un aiuto al burro destinato al consumo diretto in tali Stati membri onde consentire ai consumatori degli Stati stessi di beneficiare, in condizioni comparabili, di una riduzione del prezzo del burro; che occorre quindi adottare simultaneamente le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2989/82;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13.
(5) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(6) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 5.

(7) Vedi pagima 25 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che occorre garantire, in tutte le fasi di commercializzazione, la differenziazione tra il burro smerciato alle condizioni previste dal presente regolamento e gli altri tipi di burro ; che, a tal fine, occorre adottare disposizioni concernenti l'imballaggio del burro in piccoli pacchetti ; che, per garantire il corretto svolgimento dell'operazione, occorre fissare un termine per il condizionamento del burro ;

considerando che è necessario prevedere un regime di controllo che garantisca che il burro non venga sviato dalla sua destinazione ; che al conseguimento di tale obiettivo possono contribuire la tenuta di una contabilità in tutte le fasi di commercializzazione, nonché la costituzione di una cauzione o, per il burro di ammasso privato, la condizione che il versamento dell'aiuto sia subordinato al rispetto dei requisiti previsti ; che inoltre, per quanto riguarda il burro di ammasso pubblico, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1252/81 (2) ; che le stesse disposizioni possono essere applicate quando si tratti di burro di ammasso privato o, nel caso della Danimarca, della Grecia, dell'Italia e del Lussemburgo, di burro di mercato ;

considerando che la Commissione deve essere posta in grado di seguire lo svolgimento dell'operazione negli Stati membri attraverso la regolare comunicazione delle informazioni necessarie ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Alle condizioni contemplate dal presente regolamento e sino a concorrenza dei quantitativi di cui all'allegato, gli Stati membri ivi indicati :

a) mettono in vendita a prezzo ridotto burro che abbia formato oggetto delle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e che, alla data della conclusione del contratto di vendita, sia stato immagazzinato dall'organismo d'intervento da almeno 120 giorni,
e/o

b) concedono un aiuto per il burro che, durante la campagna lattiera 1982/1983, sia stato oggetto di un contratto di ammasso a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68 e che, alla data della domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 2, risulti immagazzinato in base a contratto da almeno 120 giorni.

2. Inoltre, la Danimarca, la Grecia, l'Italia e il Lussemburgo concedono, sino a concorrenza dei quantitativi di cui all'allegato, un aiuto per il burro che non forma oggetto delle misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

1. Il burro proveniente dall'ammasso pubblico viene venduto franco deposito frigorifero ad un prezzo pari al prezzo d'acquisto praticato dall'organismo d'intervento il giorno della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 130 ECU/100 kg.

Tuttavia, per quanto riguarda gli Stati membri che applicano la formula A di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o la formula di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1269/79, la diminuzione è di 85 ECU/100 kg.

Il burro è venduto soltanto in quantitativi pari o superiori a cinque tonnellate.

Tuttavia, nel caso in cui l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 4 determini l'assegnazione di un quantitativo inferiore a 5 tonnellate, lo Stato membro è autorizzato a considerare come quantitativo minimo di vendita il quantitativo assegnato.

2. I contratti di vendita devono essere conclusi anteriormente al 20 dicembre 1982.

3. Il burro è preso in consegna nel termine massimo di dodici giorni dalla conclusione del contratto di vendita, e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Prima della presa in consegna, l'acquirente :

— paga il prezzo d'acquisto del burro,
— costituisce una cauzione di importo pari alla riduzione di prezzo di cui al paragrafo 1, maggiorata di 5 ECU/100 kg a garanzia del rispetto della destinazione ai sensi dell'articolo 8.

Salvo caso di forza maggiore, se l'acquirente non ha preso in consegna il burro entro il termine prescritto il contratto di vendita si considera risolto per i rimanenti quantitativi.

Articolo 3

1. Il burro che ha formato oggetto di un contratto di ammasso privato beneficia di un aiuto di 130 ECU/100 kg ; per quanto riguarda gli Stati membri che applicano la formula A di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o la formula di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1269/79, l'aiuto è di 85 ECU/100 kg.

2. Il titolare del contratto di ammasso presenta anteriormente al 20 dicembre 1982 una domanda di ritiro dall'ammasso all'organismo d'intervento con il quale ha concluso il contratto, indicando i quantitativi di burro che egli intende ritirare e precisandone, secondo le modalità determinate dall'organismo d'intervento, le caratteristiche e la data prevista per il ritiro.

(1) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 126 del 12. 5. 1981, pag. 8.

L'organismo d'intervento rilascia al più presto una ricevuta recante autorizzazione o rifiuto, se del caso parziale, ai sensi del'articolo 4, di uscita dall'ammasso in virtù del presente regolamento.

3. Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, beneficia di un aiuto di 130 ECU/100 kg per quanto riguarda la Grecia e l'Italia e di 85 ECU/100 kg per quanto riguarda la Danimarca e il Lussemburgo.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire, per i quantitativi di burro di cui all'allegato, una ripartizione per quanto possibile equilibrata tra gli interessati, tenendo conto specialmente del quantitativo di burro abitualmente smerciato dagli stessi per il consumo diretto.

Onde garantire il corretto svolgimento della presente azione, dette misure possono disporre la ripartizione in quote delle vendite ai sensi dell'articolo 2 e/o delle autorizzazioni di ritiro dall'ammasso ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 5

1. Il burro è destinato esclusivamente al consumo diretto nello Stato membro in cui viene concesso l'aiuto o la riduzione di prezzo, fatti salvi i piccoli quantitativi privi di qualunque carattere commerciale acquistati da consumatori finali privati.

2. Il burro è commercializzato, senza essere sottoposto a miscugli, in pacchetti del peso minimo di 125 grammi e massimo di 500 grammi, recanti sul lato superiore, in lettere di almeno 5 mm di altezza:

a) una o più delle seguenti diciture, a scelta dello Stato membro interessato:
   — « Særlight EØF-salg » e/o « Julesmør »,
   — « EWG-Sonderverkauf » e/o « Weihnachtsbutter » e/o « Molkereibutter aus Interventionsbeständen »,
   — « Ειδική πώληση ΕΟΚ» e/o «Βούτυρο Χριστουγέννων »,
   — « Special sale—EEC » e/o « Christmas Butter »,
   — « Vente spéciale CEE » e/o « Beurre de Noël »,
   — « Vendita speciale CEE » e/o « Burro di Natale »,
   — « Speciale verkoop EEG » e/o « Kerstboter »;
b) il prezzo massimo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, qualora lo Stato membro interessato lo abbia fissato in virtù di tale disposizione;
c) il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha effettuato il condizionamento ovvero il suo numero di controllo ufficiale.

Tuttavia, gli Stati membri possono fissare il peso massimo suddetto in 250 grammi.

3. Il condizionamento deve essere effettuato nel termine massimo di 45 giorni calcolato, a seconda del caso, dal giorno della presa in consegna di cui all'articolo 2, paragrafo 3, o dalla data della ricevuta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Lo Stato membro interessato può ridurre tale termine massimo.

Il condizionamento viene effettuato nello Stato membro in cui il burro è ritirato dall'ammasso e immesso al consumo diretto, in uno stabilimento riconosciuto a tal fine dallo Stato membro interessato, in condizioni dallo stesso determinate.

Articolo 6

1. Il burro è mantenuto nell'imballaggio d'origine fino al condizionamento in piccoli pacchetti.

Esso è accompagnato da un elenco riepilogativo dei colli che consenta di identificare il burro e precisi la data di uscita dall'ammasso.

2. Gli imballaggi contenenti il burro sfuso o condizionato in piccoli pacchetti recano, in lettere di 2 cm di altezza, una o più delle seguenti diciture:

— « Smør til nedsat pris (forordning (EØF) nr. 2991/82) »,
— « Verbilligte Butter (Verordnung (EWG) Nr. 2991/82) »,
— « Βούτυρο μέ μειωμένη τιμή (κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2991/82) »,
— « Butter at reduced price (Regulation (EEC) No 2991/82) »,
— « Beurre à prix réduit (règlement (CEE) n° 2991/82) »,
— « Burro a prezzo ridotto (regolamento (CEE) n. 2991/82) »,
— « Boter tegen verlaagde prijs (Verordening (EEG) nr. 2991/82) ».

Articolo 7

1. In caso di rivendita del burro, nel contratto di vendita devono figurare gli obblighi concernenti la destinazione del prodotto e la data limite del condizionamento.

Il contratto deve essere redatto per iscritto e precisare che all'acquirente sono note le sanzioni previste dallo Stato membro interessato in caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra.

2. Ogni detentore di burro deve tenere una contabilità dalla quale risultino, per ciascuna consegna, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti del burro e i corrispondenti quantitativi.

3. Per quanto riguarda il commercio al minuto, tuttavia, è richiesta soltanto la registrazione dei quantitativi acquistati. I commercianti al minuto vendono il burro unicamente a fini di consumo diretto.

Articolo 8

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1687/76, l'utilizzazione e/o la destinazione prescritta si considerano rispettate qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato constati che il burro è stato condizionato in piccoli imballaggi e preso in consegna dai commercianti al minuto nello Stato membro in cui esso si trova ovvero, in caso di burro proveniente dall'ammasso privato, nello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 9

Per quanto riguarda il burro proveniente dall'ammasso privato :

— le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 si applicano a decorrere dal giorno dell'uscita dall'ammasso ;

— l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, viene versato dopo il ritiro dall'ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a condizione che l'interessato abbia costituito una cauzione d'importo pari all'aiuto maggiorato di 5 ECU/100 kg ;

— la cauzione viene svincolata soltanto su presentazione delle prove di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1687/76 per i quantitativi indicati in tale documento.

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'incidenza della riduzione del prezzo o dell'aiuto si ripercuota sullo stadio al minuto.

2. A tal fine, gli Stati membri fissano un prezzo massimo di vendita al minuto del burro.

Gli Stati membri possono tuttavia sostituire a tale obbligo altre disposizioni di effetto equivalente.

Articolo 11

1. Per quanto riguarda la Danimarca, la Grecia, l'Italia e il Lussemburgo, i detentori del burro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, inviano anteriormente al 20 dicembre 1982 una domanda di aiuto al loro organismo d'intervento, precisando l'origine del burro, il quantitativo, la data e il centro d'imballaggio previsti per il condizionamento in piccoli pacchetti.

2. Nel più breve termine, l'organismo d'intervento interessato autorizza o rifiuta, se del caso parzialmente, il beneficio dell'aiuto che verrà concesso previ condizionamento e immissione del burro al consumo diretto.

Il condizionamento in piccoli pacchetti deve aver luogo entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data dell'autorizzazione di cui al comma precedente e deve essere eseguito in uno stabilimento appositamente riconosciuto dallo Stato membro interessato, nelle condizioni fissate da detto Stato membro.

3. Per quanto riguarda in particolare la ripartizione tra gli interessati del quantitativo di burro di cui all'allegato, il suo condizionamento in piccoli pacchetti, la sua commercializzazione ed il versamento dell'aiuto, si applicano gli articoli 4 e 5, paragrafi 1 e 2, nonché gli articoli 7, 8, 9 e 10.

4. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 si applicano al burro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dal giorno del suo condizionamento in piccoli pacchetti.

Articolo 12

Il martedì di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione :

— i quantitativi di burro di ammasso pubblico per i quali è stato concluso un contratto di vendita con un organismo d'intervento a norma del presente regolamento ;

— i quantitativi di burro di ammasso privato per i quali lo Stato membro interessato ha rilasciato il documento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, seconda comma ;

— per la Danimarca, la Grecia, l'Italia e il Lussemburgo, i quantitativi di burro proveniente dal mercato, precisando le quantità accettate o rifiutate.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Quantitativi massimi di burro di cui all'articolo 1

(in t)

Stato membro	Origine del burro			Totale
	Ammasso pubblico	Ammasso privato	Burro di mercato	
Germania	5 000	25 000	—	30 000
Francia	7 000	23 400	—	30 400
Italia	—	746	16 054	16 800
Paesi Bassi	—	5 150	—	5 150
Belgio	730	5 520	—	6 250
Lussemburgo	—	—	300	300
Regno Unito	10 000	13 500	—	23 500
Irlanda	1 500	1 550	—	3 050
Danimarca	—	—	3 050	3 050
Grecia	—	—	1 500	1 500
CEE	24 230	74 866	20 904	120 000